



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 25-01-17

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE DI 1A. CLASSE ATTIVITA' ESERCITATA DALLA DITTA FAER AMBIENTI SPA - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MOBILI PER CAMERETTE E SEMILAVORATI IN LEGNO CONTO TERZI ED ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITE IN ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO N. 5

PREMESSO che:

- in data 07/11/2015 a mezzo P.E.C., protocollo n. 2015/19139 il sig. Sileoni Pacifico, in qualità di Leg. Rapp. della Ditta FAER AMBIENTI SPA cod. fisc e P.Iva 01208740439 con sede in Treia VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5 ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive istanza tendente ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (cd. A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 co. 7 del D.P.R. 59/2013 per RINNOVO ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.); in questo Comune, su area distinta in catasto al foglio n. 72, mappali n. 292, ubicato in VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5;
- in data 09/11/2016 a mezzo P.E.C., protocollo n. 2016/21314 il sig. Sileoni Pacifico, in qualità di Leg. Rapp. della Ditta FAER AMBIENTI SPA cod. fisc e P.Iva 01208740439 con sede in Treia VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5 ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive istanza tendente ad ottenere il rilascio di CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE di cui all'allegato DM 05/09/1994 per ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MOBILI PER CAMERETTE E SEMILAVORATI IN LEGNO CONTO TERZI (art. 216 R.D. 27/07/1934 n. 1265 T.U. Leggi Sanitarie);
- in data 12/01/2017 prot. 2017/661 è stata emessa dall'ASUR MARCHE n. 3 – Dip. di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica la proposta di classificazione dell'esercizio della ditta FAER AMBIENTI SPA cod. fisc e P.Iva 01208740439 con sede in Treia VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5, esercente l'attività di produzione mobili per camerette e semilavorati in legno conto terzi con l'uso di collanti, vernici, catalizzatori nonché il recupero di rifiuti non pericolosi e l'utilizzo degli stessi come combustibile all'interno del proprio stabilimento (attività R1-R13) tra le **industrie insalubri di prima classe** come di seguito specificato:
 - 1- p.ti 107-108 della parte I, Tabella A dell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al DM sopracitato, rispettivamente:
 - c. sostanze chimiche classificate come pericolose dal DM 03/12/1985 fasi interessate: produzione impiego e deposito;
 - d. sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del

DPR 24/11/1981, n. 927 (non comprese in altre voci) fasi interessate: impiego e deposito;

2- p.to 100 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "rifiuti solidi e liquami - fasi interessate: depositi ed impianti di depurazione, trattamento";

3- p.to 26 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "catalizzatori - fasi interessate: produzione, impiego rigenerazione";

4- p.to 101 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "rifiuti tossici e nocivi di cui al DPR 915/1982 ed alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e ss.mm.ii. - fasi interessate: trattamento lavorazione, deposito";

5- p.to 25 della parte I, tabella C (attività industriali), "verniciatura e fuoco con vernici a solvente organico";

riconducibile all'Elenco delle Industrie Insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

RITENUTO di dover provvedere alla classificazione dell'Azienda tra le industrie insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. in quanto rientrante nei sopracitati del D.M. 05.09.1994;

PRESO ATTO del parere urbanistico datato 25.01.2017 dal quale si evince che l'attività insalubre di 1° classe, esistente ed insediata all'interno di un Piano di Insediamenti Produttivi P.I.P. Capoluogo, non è compatibile con le previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. in quanto per norma dell'art. 27 delle NTA lo strumento urbanistico generale non prevede zone destinate alle industrie nocive di prima classe.

VISTO l'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con DM 05/09/1994.

VISTO l'art. 102 del RD 03 Febbraio 1901 n. 45.

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.i.;

D E C R E T A

- **CLASSIFICARE** l'esercizio della ditta FAER AMBIENTI SPA cod. fisc e P.Iva 01208740439 con sede in Treia VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5, esercente l'attività di produzione mobili per camerette e semilavorati in legno conto terzi con l'uso di collanti, vernici, catalizzatori nonché il recupero di rifiuti non pericolosi e l'utilizzo degli stessi come combustibile all'interno del proprio stabilimento (attività R1-R13), tra le **industrie insalubri di prima classe** come di seguito specificato:
- 1- p.ti 107-108 della parte I, Tabella A dell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al DM sopracitato, rispettivamente:
- c. sostanze chimiche classificate come pericolose dal DM 03/12/1985 fasi interessate: produzione impiego e deposito;
- d. sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del DPR 24/11/1981, n. 927 (non comprese in altre voci) fasi interessate: impiego e deposito;
- 2- p.to 100 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "rifiuti solidi e liquami - fasi interessate: depositi ed impianti di depurazione, trattamento";
- 3- p.to 26 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "catalizzatori - fasi

interessate: produzione, impiego rigenerazione";

4- p.to 101 della parte I, tabella B (prodotti e materiali), "rifiuti tossici e nocivi di cui al DPR 915/1982 ed alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e ss.mm.ii. - fasi interessate: trattamento lavorazione, deposito";

5- p.to 25 della parte I, tabella C (attività industriali), "verniciatura e fuoco con vernici a solvente organico";

riconducibile all'Elenco delle Industrie Insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

- **PERMETTERE** l'esercizio dell'attività insalubre di prima classe di cui alle premesse nell'edificio in oggetto censito al catasto al foglio n. 72, mappali n. 292, ubicata in VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5 a condizione che, nell'interesse e nella tutela della salute pubblica e dell'ambiente, tale attività, per l'introduzione di nuove tecnologie e speciali cautele prescritte non rechi nocimento alla salute del vicinato ai sensi dell'art. 216 co. 5 del T.U.LL.SS. (RD 27/074/1934 n. 1265) e che vengano pienamente osservate tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);

- **NOTIFICARE** copia del presente decreto al Sig. SILEONI Pacifico in qualità di Leg. Rapp. della FAER AMBIENTI SPA cod. fisc e P.Iva 01208740439 con sede in Treia VIA ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO n. 5

- **TRASMETTERE** il presente atto:
 - 1- Al funzionario responsabile del Settore 10 AMBIENTE della PROVINCIA DI MACERATA - Servizio III Gestione Rifiuti ai fini del rinnovo dell'attività di recupero materiali pericolosi
 - 2- Al funzionario responsabile del Settore 10 AMBIENTE della PROVINCIA DI MACERATA - Servizio ARIA ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza;
 - 3- Allo Sportello Unico Attività Produttive, Dott.ssa Barbara Foglia, ai fini del rilascio del dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra;

- **DISPONE**
 - la notifica del presente provvedimento alla Ditta nel suo Rapp. Legale con le modalità telematiche previste per Legge.

Treia li 25/01/2017

IL SINDACO
F.to Franco CAPPONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del C.C.

Ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. si comunica che nei confronti del presente atto, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro 60 gg. Decorrenti dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

